



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO

Determinazione Dirigenziale	
N. 1964	di data 04/09/2026

Oggetto: ASSUNZIONE IN COMODATO DA TRENTINO TRASPORTI S.P.A. DELLE INTERE P.ED. 7313 E P.F. 1994/17, ENTRAMBE IN C.C. TRENTO, DESTINATE A CANILE MUNICIPALE.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che con atto 11 settembre 2014 n. 643 di rep., stipulato in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 12/156 del 12 agosto 2014, il Comune di Trento ha assunto in comodato dalla Trentino Trasporti S.p.a. l'area di circa mq 7.500, disposti sul lato sud-est dell'allora p.f. 1994/1 C.C. di Trento, per il periodo di sei anni a decorrere dalla data di stipula del 11 settembre 2014 e fino alla scadenza del 10 settembre 2020;

dato atto che con atto aggiuntivo 31 gennaio 2017 n. 907 di rep., per permettere all'Amministrazione comunale di disporre di un adeguato periodo per la costruzione e la gestione del canile, è stata modificata la scadenza del contratto di comodato 11 settembre 2014 n. 643 di rep., dal 10 settembre 2020 al 10 settembre 2026;

vista la nota 3 marzo 2026 prot. n. 69012 con la quale l'Ufficio Patrimonio, in vista della scadenza degli atti sopra menzionati, ha trasmesso la bozza del nuovo atto di comodato della durata di sei anni, rinnovabile di altri sei, con decorrenza dal giorno 11 settembre 2026;

precisato che già nella bozza sopra citata sono stati riportati, quali aree oggetto di contratto, le intere p.ed. 7313 e p.f. 1994/17 del C.C. di Trento, così come individuate dal tipo di frazionamento n. 820/2024 presentato da un tecnico dell'Ufficio Patrimonio e approvato dall'Ufficio Catasto in data 1 marzo 2024;

richiamate le note 11 giugno 2026 prot. n. 244791 e 13 agosto 2026 prot. n. 312801 con le quali l'Ufficio Patrimonio ha sollecitato la società Trentino Trasporti S.p.a. a riscontrare la nota prot. 69012/2026 per consentire all'Amministrazione di adottare i provvedimenti amministrativi che autorizzano la stipula del nuovo atto in tempo utile per sottoscrivere il comodato prima del 10 settembre 2026;

vista la nota 17 agosto 2026 prot. n. 313988 con la quale Trentino Trasporti S.p.a. ha acconsentito alla stipula del nuovo contratto chiedendo, oltre ad alcune modifiche minori, una durata del comodato *"massima e non prorogabile di 3 mesi, rinnovabile una sola volta per ulteriori 3 mesi (per un periodo complessivo massimo di 6 mesi), con l'esclusiva finalità di dare copertura ai tempi tecnici occorrenti per il perfezionamento dell'atto pubblico di permuta immobiliare"*;

atteso che l'operazione di permuta immobiliare citata prevede la cessione al Comune di Trento, da parte di Trentino Trasporti S.p.A., dell'area oggetto del comodato in scadenza, ottenendo, da parte dell'Amministrazione comunale, a titolo di permuta salvo eventuale

conguaglio, la proprietà degli spazi del nuovo Hub Intermodale San Lorenzo destinati alla gestione del trasporto pubblico;

evidenziato che, considerate le tempistiche necessarie all'istruttoria per la permuta prospettata, con nota prot. 317581 di data 20 agosto 2026 il Servizio Tributi e patrimonio ha rappresentato alla società l'esigenza di estendere la durata dell'atto a 6 mesi con la possibilità di un rinnovo di ulteriori sei mesi, salvo la necessità di proseguire con la stipula di un diverso atto in caso di mancato perfezionamento dell'operazione immobiliare sopra descritta;

dato atto che con nota assunta al prot. comunale n. 318498 di data 20 agosto 2026 Trentino Trasporti S.p.a. ha comunicato di condividere la proposta dell'Amministrazione comunale, con la previsione che l'eventuale prosecuzione dell'occupazione dell'area oltre il termine del 10 settembre 2027 dovrà avvenire mediante stipula di un contratto di locazione a titolo oneroso, al canone determinato sulla base di apposita perizia di stima del valore di mercato del bene, confermando la volontà di procedere alla sottoscrizione del contratto di comodato;

vista la nota prot. 320933 di data 25 agosto 2026 con la quale il Servizio Tributi e patrimonio ha proposto a Trentino Trasporti S.p.A. la modifica della formulazione della parte finale dell'art. 3, come segue: *"..... (omissis) Oltre la scadenza del termine che ricorre, la prosecuzione dell'occupazione dell'area potrà avvenire mediante stipula di un eventuale ulteriore contratto, alle condizioni che saranno oggetto di accordo successivo tra le parti"*;

atteso che Trentino Trasporti S.p.A., con nota assunta al prot. comunale n. 322140 di data 26 agosto 2026, ha comunicato l'accettazione della proposta formulata dall'Ente;

dato atto che con nota assunta al prot. comunale n. 331331 di data 2 settembre 2026 Trentino Trasporti S.p.A. ha comunicato che in data 28 agosto 2026 il proprio Consiglio di Amministrazione ha condiviso l'opportunità di sottoscrivere, nelle more della definizione della più ampia operazione immobiliare, il contratto di comodato in parola;

ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di assumere in comodato da Trentino Trasporti S.p.a l'area rappresentata dalle intere p.ed. 7313 e p.f. 1994/17, entrambe C.C. Trento, da destinare al mantenimento delle strutture già ivi collocate e destinate a canile municipale, per il periodo dall'11 settembre 2026 al 10 marzo 2027, con possibilità di rinnovo per il periodo di ulteriori sei mesi, e con la facoltà, per entrambe le parti, di esercitare il recesso dal medesimo contratto con un preavviso di almeno 1 mese dalla data in cui il recesso deve avere esecuzione;

visto l'allegato schema di contratto di comodato, predisposto dall'Ufficio Patrimonio che, allegato alla presente, forma parte integrante ed essenziale della presente determinazione;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 142, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 157, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2025 n. 387, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026-2028 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trento – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;

- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. "(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
 - il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
 - lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 05.11.2025 n. 102;
 - il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
 - il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
 - il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 29.12.2025 n. 387, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026-2028, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;
- visto il Decreto sindacale n. 121/2025 di data 01.10.2025 prot. n. 347981, con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

d e t e r m i n a

1. di assumere in comodato da Trentino Trasporti S.p.a. l'area rappresentata dalle intere p.ed. 7313 e p.f. 1994/17, entrambe C.C. Trento, da destinare al mantenimento delle strutture già ivi collocate e destinate a canile municipale, per il periodo dall'11 settembre 2026 al 10 marzo 2027, con possibilità di rinnovo per il periodo di ulteriori sei mesi, e con la facoltà, per entrambe le parti, di esercitare il recesso dal medesimo contratto con un preavviso di almeno 1 mese dalla data in cui il recesso deve avere esecuzione, e alle altre condizioni di cui all'allegato schema di contratto di comodato, nel quale si richiama la presente che forma parte integrante ed essenziale della determinazione;
2. di stabilire, a norma dell'art. 7 bis comma 3 lett. i) del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, che il contratto di cui al presente provvedimento venga formalizzato in forma di scrittura privata;
3. di indicare quale responsabile del procedimento e quindi della gestione del contratto di comodato, ai sensi dell'art. 7 bis e 12 del Regolamento per la disciplina dei contratti, la sottoscritta Dirigente del Servizio Tributi e patrimonio;
4. di dare atto che ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti provvederà alla stipulazione del contratto di comodato la sottoscritta Dirigente del Servizio Tributi e patrimonio, o suo sostituto.

Dirigente del Servizio
SEPPI MARCELLA

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

